

REGOLAMENTO (CEE) N. 2147/88 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1988

che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gare devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2326/79 della Commissione⁽⁵⁾, sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine disossate, fissati dal regolamento (CEE) n. 1452/88 della Commissione⁽⁶⁾; che in conseguenza occorre fissare i prezzi minimi di vendita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento danese, irlandese, tedesco e del Regno Unito, ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2326/79, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto l'11 luglio 1988, sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. Non è dato seguito alle offerte presentate nell'ambito della gara di cui al paragrafo 1 per i prodotti non indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. L 266 del 24. 10. 1979, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 28.